Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 34

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 11 febbraio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | | | | ALLA PARTE SECONDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie | Abb. annuo L. 100 | All'Estero | Abb. annuo L. 200 | Nel Regno e Colonie | Abb. annuo L. 60 | All'Estero | Abb. annuo L. 120 |
| | » semestrale » 50 | | » semestrale » 100 | | » semestrale » 30 | | » semestrale » 60 |
| | » trimestrale » 25 | | » trimestrale » 50 | | » trimestrale » 15 | | » trimestrale » 30 |
| | Un fascicolo » 2 | | Un fascicolo » 4 | | Un fascicolo » 2 | | Un fascicolo » 4 |

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie . . . . | Abbonamento annuo . . L. 50 —<br>Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . . . . | Abbonamento annuo . . L. 100 —<br>Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati |

**Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# MINISTERO DELLA MARINA

## Ricompense al valor militare

*R. decreto* 31 *ottobre* 1941-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 27 *novembre* 1941-XX, *registro n.* 15 *Marina, foglio n.* 469.

Sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

*Marino Tomè* di Giovanni e di Giuseppina Marencich nato a Trieste il 18 giugno 1915, elettricista matr. 95527. — Imbarcato sulla torpediniera « Fabrizi » di scorta ad un convoglio del quale faceva parte la motonave « Paganini » trasportante truppe, avvenuto su questa uno scoppio seguito da un grave incendio, rischiando la vita si gettava più volte in mare dalla silurante, in uno specchio di acqua pieno di nafta, in parte incendiata, riuscendo a salvare oltre venti naufraghi, dei quali alcuni privi di sensi e gravemente ustionati. Dava prova di valore, alto sentimento del dovere e grande altruismo. — Basso Adriatico, 28 giugno 1940-XVIII.

*Sergio Bonfant* fu Filippo e di Clementina Astori nato a Sesto Calende (Varese) il 5 dicembre 1915, radiotelegrafista matr. 31413. — Imbarcato sulla torpediniera « Fabrizi » di scorta ad un convoglio del quale faceva parte la motonave « Paganini » trasportante truppe, avvenuto su questa uno scoppio seguito da un grave incendio, rischiando la vita si gettava più volte in mare dalla silurante, in uno specchio d'acqua pieno di nafta, in parte incendiata, e riusciva a salvare vari naufraghi, dei quali alcuni privi di sensi e gravemente ustionati. Nell'adempimento di questa sua nobile opera di altruismo, durante la quale riportava sintomi di avvelenamento per nafta, dava prova di valore, slancio, coraggio, altissimo sentimento del dovere. — Basso Adriatico, 28 giugno 1940-XVIII.

*Umberto Bacchini* di Luigi e di Eurilia Mosconi, nato a Mezzani (Parma) il 17 ottobre 1878, sottotenente del C.R.E.M. (S.N.). — Aiutante maggiore di un treno armato, durante le operazioni di bombardamento di munitissime fortificazioni nemiche, dava prova di coraggio e sangue freddo. Quando il treno fù colpito, essendo morto il comandante, morti alcuni componenti dell'equipaggio e feriti altri, fù l'ultimo a ritirarsi in obbedienza all'ordine ricevuto. Accortosi della esistenza di feriti allo scoperto, nonostante, l'età avanzata ed il tiro avversario sul treno immobilizzato, ne trasportava alcuni sulle proprie spalle e li soccorreva con mezzi di fortuna. Restava così esposto, durante la pietosa opera, alle offese nemiche e riportava piccole ferite da schegge di granata. Continuava a prodigarsi all'opera di soccorso ai feriti fino al limite delle forze. Mirabile esempio di ragionato coraggio, di sprezzo del pericolo, di attaccamento al dovere. — Costa Ligure, 22 giugno 1940-XVIII.

*Alberto Ginocchio* di Goffredo e di Margherita Zevnicky, nato a La Spezia il 29 novembre 1901, capitano di fregata. — Comandante di sommergibile posamine, eseguiva con ardimento e perizia la missione affidatagli nelle immediate vicinanze di una munitissima base del nemico. Successivamente, avvistata una formazione di cacciatorpediniere nemiche, risolutamente la attaccava, silurando una delle unità. Si sottraea poi abilmente alla precisa e violenta reazione avversaria, dimostrando in tutta l'azione sereno coraggio e perizia nella condotta dell'unità al suo comando. — Mediterraneo Orientale, 4-21 agosto 1940-XVIII.

---

*R. decreto* 31 *ottobre* 1941-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 27 *novembre* 1941-XX, *registro n.* 15 *Marina, foglio n.* 471.

MEDAGLIA DI BRONZO ALLA MEMORIA

*Pio Straneo* fu Ottavio e fu Angela Bigna nato a Castelceriolo (Alessandria) il 5 maggio 1918, fuochista A. matr. 69397;

*Vincenzo De Pinto* di Eugenio e di Carmela Improta nato a Napoli il 24 febbraio 1918 fuochista O. matr. 52619:

Imbarcato sulla Regia cannoniera « Berta » durante uno scontro con incrociatori nemici, benchè gravemente ferito dalle artiglierie nemiche, sia a bordo che durante l'operazione chirurgica in infermeria, dimostrava contegno esemplare, fermezza di animo, alto sentimento del dovere, vivo interessamento per la sorte della sua nave e del suo comandante caduto eroicamente. Soccombeva in infermeria in seguito alle ferite riportate. — Acque di Tobruk, 12 giugno 1940-XVIII.

---

*R. decreto* 31 *ottobre* 1941-XX, *registrato alla Corte dei conti addì* 27 *novembre* 1941-XX, *registro n.* 15 *Marina, foglio n.* 470.

MEDAGLIA DI BRONZO

*Piero Frigerio* di Ettore e di Bonvicino Elena, nato a Torino il 4 giugno 1904, primo tenente di vascello. — Comandante della torpediniera « Fabrizi » di scorta ad un convoglio trasportante truppe, accortosi dello scoppio avvenuto a bordo di una delle navi e del conseguente incendio, ritenendo in primo tempo trattarsi di attacco di sommergibile nemico, dava pronte disposizioni e manovrava decisamente per portarsi in vicinanze della nave in fiamme che stava scarrocciando verso i campi minati, riuscendo con perizia marinaresca e alto sentimento del dovere a trarre in salvo 437 naufraghi, coadiuvato da un equipaggio che sotto la sua guida dava prova di bravura ed altruismo. — Basso Adriatico, 28 giugno 1940-XVIII.

*Silvio Dolli* di Francesco e fu Giuseppina Feric, nato a Trieste il 3 agosto 1912, secondo capo meccanico matr. 48601;

*Gastone Ghersinich* di N. N. e di Antonia Ghersinich, nato a Fiume il 20 febbraio 1914, sergente meccanico matr. 21364;

*Guerrino Giuricich* di Marco e di Domenica Busanicich, nato a Pola il 9 novembre 1914, sotto capo cannoniere P. S. matr. 54864;

*Ugo Tondi* di Andrea e di Lamdonia Lapi, nato a Firenze il 31 luglio 1917 matr. 41247 sotto capo cannoniere P. S.;

*Mario Schiaffino* di Fortunato e fu Tommasina Ortoli, nato a Genova il 14 marzo 1915, sotto capo meccanico matricola 36540;

*Nazzareno Alfonsi* di Gustavo e di Emilia Bruschi, nato a Montemarciano (Ancona) l'8 marzo 1917, marinaio s. m. matr. 29451;

*Giovanni Manos* di Nicolò e di Raffaelica Urtis, nato ad Alghero (Sassari) il 19 gennaio 1920, marinaio s. m. matr. 9009;

*Giovanni Marazzo* di Francesco e di Maria Palomba, nato a Torre del Greco, il 6 aprile 1917, marinaio s. m. matr. 37186;

*Luigi Prisceru* di Severo e di Adelina Cavolieri, nato a Eus (Austria) il 2 maggio 1917, silurista matr. 36032:

Imbarcato sulla torpediniera «Fabrizi» di scorta ad un convoglio del quale faceva parte la motonave «Paganini» trasportante truppe, avvenuto su questa uno scoppio seguito da un grave incendio, rischiando la vita si gettava in mare dalla torpediniera, e dopo molti sforzi riusciva a trarre a salvamento vari naufraghi in uno specchio di acqua coperto di nafta e di relitti in fiamme, dando prova di coraggio, slancio, altruismo e valore. — Basso Adriatico, 28 giugno 1940-XVIII.

*Michele Marullo* di Biagio e di Rosalia Licata, nato a Porto Empedocle il 12 aprile 1918, marinaio scelto matr. 59522. — Capo armamento di un battello della motocisterna «Pagano» inviata a soccorrere la motonave trasporto truppe «Paganini» che per scoppio ed incendio era avvolta dalle fiamme, saliva a bordo di questa alla ricerca dei feriti gravi immobilizzati ai margini dell'incendio e da solo riusciva a trarne in salvo un buon numero, dando prova di valore, coraggio, altruismo. — Basso Adriatico, 28 giugno 1940-XVIII.

*Adolfo Conzani* di Anchise e di Argentina Gandolfi, nato a Lerici (La Spezia) il 27 dicembre 1918, marinaio scelto, matricola 66107;

*Cataldo Ninfole* di Vito Nicolò e di Maria Velentino, nato a Taranto il 28 giugno 1918, marinaio matr. 64941:

Offertosi volontariamente al comandante della motocisterna «Pagano» inviata a soccorrere la motonave trasporto «Paganini» incendiata, si gettava numerose volte in mare, sia per aiutare a percorrere lo spazio fra questa e la motocisterna i soldati che si calavano in acqua dalla motonave, sia per salvare altri naufraghi lontani, dei quali tre erano al limite delle loro forze. Dava mirabile prova di coraggio, valore, vigore fisico e morale altruismo. — Basso Adriatico, 28 giugno 1940-XVIII.

*Giulio Contreas* di Luigi e di Savina Buttaro, nato a Formia il 25 novembre 1910, tenente di vascello. — Ufficiale in seconda di sommergibile posamine, coadiuvava con ardimento e perizia il suo comandante nell'espletamento di una difficile missione svolta nelle vicinanze di una munitissima base nemica. Durante un attacco ad una formazione di cacciatorpediniere nemiche ed il siluramento di una delle unità avversarie portava con sereno coraggio il suo deciso contributo al successo dell'azione. — Mediterraneo Orientale, 4-21 agosto 1940-XVIII.

*Pasquale Berardi* di Francesco e di Maria Pangia, nato a Rotello il 15 agosto 1908, capitano Genio navale. — Direttore di macchina di sommergibile posamine coadiuvava con ardimento e perizia il suo comandante nell'espletamento di due difficili missioni svolte nelle vicinanze di una munitissima base nemica. Durante un attacco ad una formazione di cacciatorpediniere nemici e il siluramento di una delle unità avversarie, portava con sereno coraggio il suo deciso contributo al successo dell'azione. — Mediterraneo Orientale, 4-21 agosto 1940-XVIII.

(5091)

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

### Ricompense al valor militare

*Regio decreto 22 maggio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1941-XIX, registro 6 Africa Italiana, foglio 282.*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA DI BRONZO

*Rossi Edoardo* di Agostino e di Morganti Margherita, nato a Borgo S. Lorenzo (Firenze) il 13 aprile 1911, sottotenente di complemento. — Ufficiale di provato valore, in tre durissimi scontri con nemico in forze, faceva rifulgere le sue belle doti di combattente. Calmo e sicuro in ogni contingenza, trascinava con l'esempio i suoi comini al combattimento, risolvendo brillantemente difficili situazioni. — Dibbi, 29 marzo - Mossamba, 24 aprile - Monte Aivù, 29 giugno 1939-XVII.

*Aligaz Bezabè*, fitaurari. — Partecipava volontariamente ad operazioni di grande polizia coloniale, distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Colpito da pallottola nemica, rifiutava ogni cura e si prodigava nel soccorrere un militare gravemente ferito. — Zoz Amba, 9 giugno 1939 XVII.

*Ascebir Gheremedin*, ascari (62177). — Durante un combattimento, incaricato di recapitare ordini ad un reparto impegnato, benchè gravemente ferito e stremato di forze riusciva ad assolvere il compito affidatogli. — Zoz Amba (Belesà), 10 giugno 1939-XVII.

*Uoldechidan Uoldeies*, uachil (*alla memoria*). — Ferito gravemente in combattimento, rifiutava ogni soccorso e continuava a far fuoco contro l'avversario, finchè investito da una raffica di mitragliatrice, cadeva colpito a morte. — Dorofò (Ancoberino), 23 aprile 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

*Lamanna Francesco* fu Domenico e di Chiara Galasso, nato a Cutru (Catanzaro) il 24 dicembre 1913, sergente maggiore. — Addetto ad una banda, durante un combattimento, alla testa dei propri uomini, piombava sulla posizione avversaria, occupandola e scacciandone i difensori a colpi di bombe a mano. — Insarò, 6 maggio 1939-XVII.

*Ortolani Giuseppe* fu Antonio e fu Nicoli Giuseppina, nato il 29 giugno 1911 a Bassano del Grappa (Vicenza), sergente. — Alla testa di pochi uomini, con magnifico ardimento e sprezzo della vita, sotto fitto fuoco di fucileria avversaria contrassaltava al lancio di bombe a mano un ostinato nucleo di nemici, che favoriti da folta intricata vegetazione tentavano infiltrarsi fra i reparti operanti. Esempio mirabile di elette virtù militari e coraggio personale. — Faggi, 5 ottobre 1939-XVII.

*Rizzi Stefano* di Giuseppe e di Betvinzoli Santina, nato l'11 agosto 1912 a Vestone (Brescia), sergente maggiore. — Sottufficiale energico e coraggioso, distinguevasi per iniziativa, facile intuito e rapido intervento in una difficile fase del combattimento. — Faguttà, 11 dicembre 1939-XVIII.

*Tscholl Giovanni* di Giovanni e fu Luigia Reisigl, nato a Schwaz (Tirolo Germania) il 3 luglio 1903, vice brigadiere CC. RR. — Offertosi volontariamente di assumere il comando di un drappello composto di zaptié, guardie residenziali ed armati di capi per la cattura di un pericoloso nucleo di nemici scovatone il rifugio impegnava nottetempo ed in difficili condizioni un violento conflitto durante il quale rimaneva gravemente ferito un dipendente muntaz e un capo. Conservava serenità e padronanza degli uomini, riuscendo ad uccidere il capo nemico ed a ferire alcuni gregari. Dava prova di sprezzo del pericolo e profondo attaccamento al dovere. — Brehet (Endeber), 15 ottobre 1939-XVII.

*Cheletà Agos*, interprete. — Accortosi di un tentativo di infiltrazione da parte di nuclei nemici, di propria iniziativa, alla testa di un nucleo di paesani da lui stesso radunati, sorprendeva e disperdeva l'avversario dopo vivace lotta, riuscendo a catturare il capo e numerose armi. — Zona del Borenà, 27-28 giugno 1939-XVII.

*Ghebriet Zigtà*, sciumbasci (25821). — Comandante di mezza compagnia, conduceva il proprio reparto all'assalto di un gruppo di nemici asserragliati in caverne dimostrandosi animatore e trascinatore. S'impadroniva quindi di armi e munizioni. — Sancallè, 16 aprile 1939-XVII.

*Gherenchiel Tesfai*, buluc basci (55981). — Comandante di buluc, durante uno scontro con nuclei nemici, incurante del pericolo trascinava i suoi uomini all'assalto, rimanendo gravemente ferito. — Sancallè, 16 aprile 1939-XVII.

*Retta Ussien*, ascari (110507). — Durante l'assalto contro un nucleo nemico asserragliato in caverne, tra i primi raggiungeva la posizione avversaria, rimanendo ferito. — Sancallè, 16 aprile 1939-XVII.

*Uoldenchiel Chidanè*, ascari (65184). — Durante un combattimento si prodigava nel recapitare ordini ai reparti impegnati. Ferito, continuava ad assolvere il suo compito, dando prova di elevato senso del dovere. — Torrente Biscena, 6 settembre 1939-XVII.

(3278)

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX, n. 1598.

**Estensione al comune di Treviglio delle disposizioni contenute nella legge 19 luglio 1896, n. 303, per il servizio della fognatura cittadina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda, in data 6 maggio 1935, del podestà di Treviglio, diretta ad ottenere l'estensione a favore di quel Comune delle disposizioni di cui alle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per l'applicazione delle disposizioni predette nel detto Comune;

Esaminati gli atti;

Veduta la deliberazione 4 maggio 1935, con la quale il podestà di Treviglio stabiliva di invocare a favore del detto Comune l'estensione delle su citate leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, e di approvare il regolamento speciale per l'applicazione delle disposizioni predette nel Comune;

Visto il parere favorevole espresso sulla citata deliberazione podestarile dalla Giunta provinciale amministrativa, in data 24 ottobre 1935;

Visto il parere favorevole espresso sul citato regolamento speciale dal Consiglio provinciale sanitario, in data 8 ottobre 1935;

Veduta l'annotazione riportata in calce alla citata deliberazione podestarile, dalla quale risulta che essa, unitamente al regolamento speciale, è stata pubblicata a termine di legge e che contro di essa non sono state mosse opposizioni;

Veduto il parere n. 175 del 29 febbraio 1936, col quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici dichiarava meritevole di accoglimento la domanda del podestà di Treviglio nei limiti consentiti dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e si pronunciava altresì favorevolmente sul regolamento speciale, a condizione che ad esso venissero apportate alcune modifiche;

Veduto il parere 4 luglio 1936, col quale il Consiglio superiore di sanità dichiarava meritevole di accoglimento la domanda del podestà di Treviglio e si pronunciava favorevolmente sul regolamento speciale, a condizione che ad esso venissero apportate, oltre quelle suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, altre modifiche;

Veduto il parere 28 aprile 1936, col quale il Consiglio di Stato dichiarava meritevole di accoglimento la domanda del podestà di Treviglio e si pronunciava favorevolmente sul regolamento speciale, a condizione che in esso venissero introdotte le modifiche suggerite dal Consiglio superiore di sanità e quelle contenute nella relazione ministeriale;

Veduta la deliberazione in data 3 febbraio 1940, debitamente pubblicata a termine di legge, con la quale il podestà di Treviglio approvava un nuovo schema di regolamento speciale elaborato in conformità delle modifiche suggerite dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Consiglio superiore di sanità e dal Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799;

Veduti gli articoli 253 e 247 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Treviglio le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1896, n. 303.

Art. 2.

E' approvato il regolamento speciale per il servizio della fognatura del comune di Treviglio, deliberato da quel podestà con atto in data 3 febbraio 1940.

Detto regolamento, composto di quarantatre articoli, sarà vistato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 442, foglio 19.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1599.

**Norme per l'esecuzione della legge 27 gennaio 1941-XX, n. 259, sulla raccolta degli usi generali del commercio.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 259, che detta norme sulla raccolta degli usi generali del commercio;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per la grazia e giustizia e quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'accertamento degli usi generali del commercio, previsto dalla legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 259, è istituita presso il Ministero delle corporazioni una Commissione speciale permanente.

Detta Commissione è nominata con decreto del Ministro per le corporazioni ed è composta da un presi-

dente; da sei membri scelti dal Ministro per le corporazioni, di cui tre in rappresentanza della Direzione generale del commercio e uno della Direzione generale dell'industria presso il Ministero delle corporazioni; da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e di ciascuno dei Ministeri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste e delle comunicazioni; e dall'esperto di cui all'articolo seguente.

I componenti della Commissione rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Su proposta del presidente della Commissione potranno essere ad essa aggregate, di volta in volta, persone che abbiano una particolare competenza nel ramo del commercio i cui usi sono presi in esame.

Ai componenti della Commissione, titolari o aggregati, spetta un gettone di presenza nella misura stabilita per i funzionari statali dalle norme generali in vigore.

Alle sedute della Commissione assitono, in qualità di segretari, due funzionari del Ministero delle corporazioni, ai quali sono corrisposti premi di operosità e rendimento, ai sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, in misura comunque non superiore a quella che sarebbe loro spettata sulla base del gettone di presenza.

Art. 2.

All'Ufficio di segreteria della Commissione è preposto un esperto giuridico; il relativo incarico quando sia attribuito a persona estranea all'Amministrazione dello Stato, sarà conferito ai sensi dell'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 3.

La Commissione procede all'accertamento degli usi generali con la partecipazione dei rappresentanti delle Confederazioni sindacali interessate.

Lo schema degli usi da essa formulato viene comunicato ai Consigli provinciali delle corporazioni che dovranno presentare le loro osservazioni entro due mesi dalla data di invio dello schema.

Trascorso tale termine la Commissione procede alla redazione del testo definitivo degli usi generali da sottoporre alla Corporazione competente per l'approvazione.

Art. 4.

Le norme dell'articolo precedente si applicano anche per la revisione periodica o straordinaria della raccolta degli usi, prevista nell'art. 3 della legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 442, foglio 32.* — MANCINI

REGIO DECRETO 8 dicembre 1941-XX, n. 1600.

**Estensione alle Isole italiane dell'Egeo della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, art. 26;

Ritenuto necessario estendere al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo le norme concernenti il risarcimento dei danni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo le norme della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, con le varianti di cui ai seguenti articoli:

Art. 2.

Il risarcimento previsto dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, è esteso alle cose mobili e immobili perdute, distrutte e deteriorate nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo, in conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

È considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto da Forze armate, nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.

Art. 3.

Sono ammesse al risarcimento, oltre le persone indicate dall'art. 3 della legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, anche le persone fisiche e giuridiche che siano in possesso della cittadinanza delle Isole italiane dell'Egeo e con le stesse norme contenute nella citata legge.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 11 della legge è così modificato:

« Se l'immobile distrutto o danneggiato era gravato da privilegi, ipoteche od altri diritti reali, l'indennità di risarcimento nel caso previsto al capoverso dell'art. 9 è vincolata a favore dei creditori privilegiati o ipotecari e dei titolari dei diritti reali. Lo Stato è però liberato qualora paghi dopo che siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il provvedimento di dispensa dall'obbligo del reimpiego fu inserito nel foglio degli atti ufficiali del Possedimento, senza che siasi fatta opposizione al Governo delle Isole italiane dell'Egeo ».

Art. 5.

Le domande di risarcimento di cui all'art. 13 della legge debbono essere presentate al Governo delle Isole italiane dell'Egeo entro il termine prescritto dal predetto articolo e per qualsiasi valore dichiarato.

Art. 6.

L'art. 15 della legge è così sostituito:

« Il Governo delle Isole italiane dell'Egeo, ricevute le domande, procede a mezzo dei suoi uffici tecnici e amministrativi alla liquidazione della indennità che ritiene dovuta.

Tale liquidazione, se l'indennità richiesta dal danneggiato non eccede le 200.000 lire, viene sottoposta all'approvazione di una Commissione composta del presidente del Tribunale civile e penale di Rodi, che la presiede, del pretore di Rodi, di due rappresentanti del Ministero delle finanze e di tre membri scelti rispettivamente nelle Associazioni fasciste degli industriali dei commercianti e degli agricoltori delle Isole italiane dell'Egeo.

La Commissione è nominata con decreto del Governatore. Ha sede in Rodi e si pronuncia a maggioranza, con la presenza di almeno cinque membri.

La Commissione informa l'interessato del giorno in cui avrà luogo l'esame della pratica, ed egli, non oltre il quinto giorno antecedente a quello dell'udienza, potrà presentare alla Commissione stessa memorie e documenti, e chiedere di essere sentito personalmente ».

Art. 7.

L'art. 16 della legge è così sostituito:

« Se la Commissione di cui all'articolo precedente approva la liquidazione sottopostale dal Governo, la cifra in essa indicata diventa definitiva.

In caso contrario la Commissione determina, ove possibile, l'indennità dovuta in base agli elementi in atti, ovvero rinvia questi al Governo del Possedimento per nuovi accertamenti, dopo di che la Commissione fissa l'ammontare delle indennità ».

Art. 8.

L'art. 20 della legge è così sostituito:

« Il Governatore, durante il tempo di guerra, è autorizzato a disporre su richiesta o consenso dell'interessato, salvo i casi di urgenza, l'esecuzione di lavori di ripristino di fabbricati di proprietà privata danneggati o distrutti in conseguenza di azioni belliche.

Il relativo onere viene assunto dal bilancio dello Stato ».

Art. 9.

L'art. 21 della legge è così sostituito:

« La valutazione del danno risarcibile ai sensi dell'art. 7 sarà fatta direttamente dal Governo delle Isole italiane dell'Egeo per i fabbricati di proprietà privata ricostruiti o riparati in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo precedente.

Se l'aumento di valore venale attribuito all'immobile dei lavori stessi è pari all'ammontare del danno risarcibile, l'indennità s'intende liquidata in via definitiva anche agli effetti dell'art. 19 della legge, se invece è superiore od inferiore, il Governo delle Isole italiane dell'Egeo attribuirà la differenza a carico o a favore del danneggiato ».

Art. 10.

La notifica della liquidazione ai sensi dell'art. 23 della legge ed il recupero delle somme dovute dal danneggiato nei casi previsti dallo stesso art. 23, saranno fatti a cura del Governo delle Isole italiane dell'Egeo il quale, per quanto concerne il ricupero, si avvarrà della procedura e dei privilegi fiscali stabiliti nel Possedimento per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 11.

L'art. 27 della legge è così sostituito:

« Alla ricostituzione dei beni degli Enti pubblici locali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, sarà provveduto dal Governo delle Isole italiane dell'Egeo che potrà assumere l'onere o porlo a carico del bilancio dello Stato, d'intesa col Ministero delle finanze ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX*
*Atti del Governo, registro 442, foglio 31.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1942-XX, n. 20.

**Agevolazioni tributarie per la sistemazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Vista la legge 19 maggio 1941-XIX, n. 539, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero ed alla nomina di un commissario straordinario e il successivo R. decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1093;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario al fine di agevolare la sistemazione dell'Istituto di credito sopra indicato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Gli atti di acquisto di beni immobili da parte del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, in pagamento dei crediti dell'Istituto, e quelli di vendita di beni immobili posti in essere dallo stesso commissario ai sensi ed ai fini delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 30, convertito con modificazioni, nella legge 19 maggio 1941-XIX, n. 539, e del R. decreto-legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1093, sono

soggetti all'imposta fissa di registro ed alla imposta fissa ipotecaria di L. 20, per ciascuna vendita e per ciascuna trascrizione. Gli stessi atti sono esenti dall'imposta speciale di registro sul plusvalore dei beni immobili di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a datare dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 gennaio 1941-XIX, n. 80, e dureranno fino alla cessazione dei poteri conferiti al commissario straordinario.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 442, *foglio* 33. — MANCINI

---

REGIO DECRETO 8 gennaio 1942-XX, n. 21.
**Approvazione dello statuto dell'Opera Casanova in Napoli.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 giugno 1940-XVIII, n. 855, concernente la soppressione dell'Istituto Casanova e la istituzione dell'Opera Casanova in Napoli;
Visto il R. decreto 6 novembre 1940-XIX, n. 1958, che nomina il commissario governativo dell'Opera Casanova;
Considerata la necessità di provvedere allo statuto dell'Opera stessa;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto dell'Opera Casanova annesso al presente decreto visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio* 1942-XX
*Atti del Governo, registro* 442, *foglio* 22. — MANCINI

**Statuto dell'Opera Casanova in Napoli**

Art. 1.

L'Opera « Casanova » Ente morale, istituito con la legge 25 giugno 1940, n. 855, in sostituzione dell'Istituto Casanova soppresso, ha per scopo l'educazione e l'istruzione degli alunni poveri della Regia scuola tecnica industriale Casanova di Napoli ed il concorso nella spesa di mantenimento di essa. La sua sede è presso la Scuola predetta.

Art. 2.

L'Opera Casanova assolve i suoi compiti:
*a*) istituendo borse di studio per la frequenza della Scuola stessa e concedendo assegni e sussidi per il pagamento totale o parziale delle tasse e contributi a favore di scolari di disagiate condizioni economiche che, pur non trovandosi nelle condizioni richieste per usufruire dell'esonero per legge, risultino meritevoli di speciali considerazioni;
*b*) concedendo assegni e sussidi per l'acquisto di libri scolastici, di indumenti e della refezione;
*c*) promovendo, coordinando, attuando le varie forme di assistenza morale, materiale e scolastica indicate nella Carta della scuola.

Art. 3.

L'Opera Casanova fornisce alla Regia scuola tecnica industriale di Napoli i locali di cui essa è usuaria per concessioni del comune di Napoli e li adatta agli scopi ai quali sono destinati.

Art. 4.

I mezzi di cui l'Opera dispone sono costituiti:
*a*) dal patrimonio del cessato Istituto Casanova consistente in:

| | | |
|---|---|---|
| 1) titoli di rendita del Debito pubblico italiano 3,50 % - importo complessivo nominale | L. | 265.000 — |
| 2) titoli di rendita del Debito pubblico italiano 5 % - importo complessivo nominale | » | 121.000 — |
| 3) buoni novennali del Tesoro 1941 - importo complessivo nominale | » | 12.000 — |
| 4) buoni novennali del Tesoro 1949 - importo complessivo nominale | » | 102.000 — |
| 5) certificato sul Debito pubblico italiano non fruttifero per usufrutto 3,50 % nominale | » | 36.000 — |
| Totale nominale di rendita | L. | 536.000 — |

6) Fondo Migaglia in Posillipo con casa colonica proveniente dalla eredità del barone De Mallis - erogato in catasto alla partita 485 per la estensione di Ha. 3,4106 e per l'imponibile di L. 2130,71 dal quale si ricava attualmente una rendita lorda di L. 9000 annue;
7) concessione perpetua ed irrevocabile, ai fini della istruzione industriale, dell'attuale sede della Regia scuola tecnica industriale Casanova, in S. Domenico Maggiore, da parte del comune di Napoli;
*b*) delle contribuzioni del Banco di Napoli, della provincia di Napoli e del Consiglio provinciale delle corporazioni, nonchè di aiuti di enti, di privati, di soci,

Art. 5.

E' socio temporaneo chi si obbliga a versare L. 50 e più all'anno.

E' socio perpetuo chi versa in una sola volta non meno di L. 500.

E' socio benemerito chi si renda particolarmente utile all'Opera e tale titolo viene conferito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

L'Amministrazione dell'Opera è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto:

dal presidente del Consiglio di amministrazione della Regia scuola tecnica industriale Casanova, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale, il quale assume la presidenza;

dai rappresentanti del comune di Napoli e del Consiglio provinciale delle corporazioni nel Consiglio di amministrazione della scuola stessa;

dal rappresentante del Banco di Napoli;

dal rappresentante della provincia di Napoli;

dal rappresentante del Comando federale della G.I.L.;

dal direttore della Regia scuola tecnica industriale Casanova, che avrà anche le funzioni di segretario del Consiglio.

Qualora i soci dell'Opera fossero in numero non inferiore a cento, un loro rappresentante, designato dal Ministero dell'educazione nazionale, farà parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione promuove qualsiasi forma di interessamento e di contribuzione da parte di enti e di privati a favore dell'Opera;

delibera annualmente il numero delle borse di studio e l'ammontare, le somme da erogare in assegni e sussidi e tutte le altre spese relative all'assolvimento dei fini statutari dell'Opera;

delibera il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; attribuisce i benefici del lascito Paladini, secondo la volontà del testatore;

delibera annualmente i compensi straordinari da corrispondere al personale amministrativo della Scuola per il lavoro di cui all'art. 10;

presenta ogni anno particolareggiata relazione sull'andamento dell'Opera;

adempie a tutte le funzioni che gli spettano secondo il presente statuto e a quelle cui fosse chiamato dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il Consiglio dura in carica tre anni e viene rinnovato contemporaneamente a quello della Regia scuola.

I suoi membri sono nominati dal Ministero dell'educazione nazionale, su designazione degli Enti interessati.

I membri scaduti sono rieleggibili.

La durata triennale della carica non riguarda i membri di diritto (presidente del Consiglio di amministrazione della Regia scuola tecnica industriale Casanova e direttore della scuola stessa) i quali fanno parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente, finchè dura la loro carica.

Art. 10.

Il bilancio e la gestione dell'Opera sono separati e distinti da quelli della Regia scuola.

I bilanci di previsione ed i conti consuntivi sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'educazione nazionale allegati a quelli della Regia scuola.

L'Opera non ha impiegati. La segreteria della Regia scuola disbriga le pratiche amministrative, la corrispondenza, e la tenuta dei registri contabili, degli inventari e dell'archivio.

Art. 11.

Il servizio di Cassa è affidato all'Istituto di credito che disimpegna quello della Regia scuola.

Art. 12.

Possono usufruire dell'assistenza dell'Opera Casanova gli scolari di razza non ebraica regolarmente iscritti alla Regia scuola Casanova, i quali ne facciano domanda tempestivamente e comprovino le disagiate condizioni della propria famiglia mediante attestato di notorietà del Comune.

Art. 13.

Per quanto non dispone il presente statuto saranno applicate le norme che regolano l'Amministrazione della Regia scuola.

Art. 14.

In caso di trasformazione della Regia scuola tecnica industriale Casanova di Napoli, l'Opera Casanova continuerà la sua opera di assistenza presso gli alunni poveri della nuova scuola derivante dalla trasformazione della scuola suindicata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per l'educazione nazionale*
BOTTAI

---

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 6 febbraio 1942-XX.

**Assunzione di interpreti al seguito delle Forze armate operanti e loro militarizzazione.**

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto gli articoli 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nel territorio dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Possono essere assunti, con le norme concernenti il personale civile non di ruolo e posti alle dipendenze dello Stato Maggiore del Regio esercito, cittadini italiani, in possesso dei requisiti per esercitare le funzioni di interpreti di lingue straniere a seguito dell'esercito operante.

Art. 2.

Le persone indicate nell'articolo precedente sono militarizzate e ad esse si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'equiparazione ai gradi militari delle persone militarizzate ai sensi dell'articolo precedente è stabilita con provvedimento del Capo di Stato Maggiore del Regio esercito; ma il grado militare di equiparazione non può superare quello di sottotenente.

Art. 4.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate, addì 6 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(568)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 ottobre 1941-XIX.

**Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nei laghi Monticolo a favore del comune di Appiano.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Bolzano in data 21 dicembre 1929-VIII, n. 17913, col quale venne riconosciuto a favore del comune di Appiano, quale proprietario *pro tempore* della P.T.104/11 c.c. di Appiano, il possesso del diritto esclusivo di pesca sul lago piccolo di Monticolo (p.f. 6273) e lago grande di Monticolo (p.f. 6300);
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il comune di Appiano trovasi nel legittimo possesso del diritto di che trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 5 agosto 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Bolzano 21 dicembre 1929-VIII, n. 17913, è riconosciuto a favore del comune di Appiano il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago piccolo di Monticolo (p.f. 6273) e lago grande di Monticolo (p.f. 6300).

Tale diritto esclusivo di pesca dovrà essere esercitato sotto l'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti sulla pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
*Capo del Governo*
*Il Commissario generale per la pesca*
G. RICCI

(542)

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 novembre 1941-XX.

**Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca su un tratto dei torrenti Talvera e Valdurno a favore dei conti Carlo, Giovanni, Ottone e Rodolfo di Sarnthein.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Bolzano 8 novembre 1939-XVIII, n. 17125, col quale venne riconosciuto a favore dei conti di Sarnthein il possesso del diritto esclusivo di pesca nei torrenti Pennes, Talvera e Valdurno e sui laghi di Valdurno e Montecardi o San Pancrazio;
Considerato che dall'esame della relativa pratica è risultato che i conti di Sarnthein trovansi nel legittimo possesso del diritto di pesca nei torrenti Pennes, Talvera e Valdurno e che i laghi di Valdurno e Montecardi o San Pancrazio sono tuttora acque private;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 7 ottobre 1941-XIX;

Decreta:

A parziale conferma del decreto del prefetto di Bolzano 8 novembre 1939-XVIII, n. 17125, è riconosciuto a favore dei conti Carlo, Giovanni, Ottone e Rodolfo di Sarnthein (Sarentino) il possesso del diritto esclusivo di pesca dei torrenti Talvera (da Campolasta alle sorgenti, già Rio di Pennes) e Valdurno (Durnholz) ed affluenti, torrenti e rivi scorrenti nel territorio del comune di Sarentino e lungo il Talvera sino alla località di Mezzavia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
*Capo del Governo*
*Il Commissario generale per la pesca*
G. RICCI

(543)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 febbraio 1942-XX.

**Sostituzione di un consigliere di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 22 dello statuto dell'Istituto mobiliare italiano con sede in Roma, approvato con R. decreto 25 novembre 1940-XIX, n. 1955;

Veduto il Nostro decreto 23 luglio 1940-XVIII col quale venne provveduto alla nomina dei consiglieri di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, per gli esercizi 1940-41 e 1941-42;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista dal comma 2° dell'art. 14 del sopracitato Regio decreto-legge;

Decreta:

Il Consigliere nazionale prof. dott. Giuseppe Landi è nominato consigliere d'amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano, con sede in Roma, per l'esercizio 1941-42 in corso, in sostituzione del Consigliere nazionale cav. di gr. cr. Pietro Capoferri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1942-XX

(544) MUSSOLINI

---

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 febbraio 1942-XX.

**Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta (Palermo), della Cassa rurale di Polverigi (Ancona), della Cassa rurale cattolica di Caccuri (Catanzaro) e della Cassa di credito agricolo di Caccuri (Catanzaro).**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta, con sede nel comune di Bolognetta (Palermo) e della Cassa rurale di Polverigi, con sede nel comune di Polverigi (Ancona), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Veduto il proprio decreto in data 22 luglio 1941-XIX con il quale, ai sensi del cennato art. 86 *bis*, il dott. Giuseppe Dima è stato nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro), e della Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Considerato che il predetto dott. Dima ha declinato i suddetti incarichi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) l'avv. Antonio Gaspare Rubino di Stefano, per la Cassa rurale ed artigiana di Bolognetta, con sede nel comune di Bolognetta (Palermo);

2) il dott. Celestino Argalia, per la Cassa rurale di Polverigi, con sede nel comune di Polverigi (Ancona);

3) il sig. Odoardo Priorelli di Francesco, per la Cassa rurale cattolica di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

4) il sig. Odoardo Priorelli di Francesco, per la Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1942-XX

(545) MUSSOLINI

---

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1942-XX.

**Inquadramento sindacale dell'Ente autonomo della Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 1, comma 1°, della legge 16 giugno 1938, n. 1303, relativo all'inquadramento sindacale degli Enti pubblici che operano nel campo della produzione e che svolgono attività economica in regime di concorrenza;

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dell'Ente autonomo della Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare;

Considerato che il detto Ente ha, ai sensi dell'art. 1 dello statuto, approvato con R. decreto 4 aprile 1938, n. 2215, lo scopo di organizzare, preparare ed esercitare la Mostra triennale per le terre italiane d'oltremare con le iniziative ad essa direttamente ed indirettamente connesse, contribuendo così ad incrementare ogni attività che riguarda le terre italiane d'oltremare;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720;

Decreta:

La Confederazione fascista dei commercianti è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale dell'Ente autonomo della Mostra triennale per le terre italiane d'oltremare; la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio provvederà ad inquadrare i dipendenti dell'Ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 gennaio 1942-XX

(553) p. *Il Ministro*: CIANETTI

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1942-XX.

**Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Americana Espressa, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Italiana Americana Espressa, con sede a Roma, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza della Società degli Stati Uniti di America The Express Company Incorporated di New York;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana Americana Espressa, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. di gr. cr. Alessandro Carettoni.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 gennaio 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(550)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1942-XX.

**Sottoposizione a sequestro della Banca d'America e d'Italia, con sede a Roma, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Banca d'America e d'Italia, con sede a Roma, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza dalla Società degli Stati Uniti di America Transamerica Corporation di S. Francisco di California;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, con sede a Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il gr. uff. Francesco Sforza.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(552)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1942-XX.

**Sottoposizione a sequestro della Compagnia italiana macchine per calzature, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Compagnia italiana macchine per calzature, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto il suo capitale azionario è sottoscritto in prevalenza dalla Società degli Stati Uniti di America United Shoe Machinery Corporation di Boston;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnia italiana macchine per calzature, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'Eccellenza avv. Giuseppe Caradonna.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(551)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1942-XX.

**Sostituzione di un membro del Comitato per le telecomunicazioni.**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1940-XVIII, registro n. 22, Ufficio riscontro poste, foglio n. 170;

Vista la delega del Comando Supremo, di cui al suo foglio 263 Comunicazioni del 16 gennaio 1942-XX;

Decreta:

Il capitano di vascello Leonardo Elena è nominato membro del « Comitato per le telecomunicazioni » quale delegato di detto Comando Supremo, in sostituzione del capitano di vascello Gastone Minotti che, con pari data, cessa da tale carica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

*Il Ministro*: HOST VENTURI

(555)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1942-XX.

**Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1942-XX.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del R. decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1669, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1941-XIX registrato alla Corte dei conti il giorno 12 marzo 1941-XIX, registro n. 17, foglio n. 37, col quale sono stati nominati i sindaci effettivi e suplenti dell'Associazione predetta per l'anno 1941;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze e dalla Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1942, è composto come segue:

Croce comm. dott. Paolino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Bellotti comm. dott. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Gallo dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Limoncelli Consigliere nazionale ing. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Scoplis cav. ing. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Fabris dott. Giovanni, sindaco supplente, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Pilia dott. Cesare, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1942-XX

*Il Ministro*: RICCI

(554)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1942-XX.

**Costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 14 aprile 1939-XVII, n. 779, col quale viene istituito in Foggia un Ente autonomo avente personalità giuridica, denominato « Fiera di Foggia » e se ne approva lo statuto;

Visti gli articoli 5 e 9 dello statuto precitato;

Visto l'articolo unico del R. decreto 12 aprile 1940, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, stabilita dal precitato articolo 5 di statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e degli Enti che, a termine dei detti articoli di statuto, devono essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », per il triennio 1° gennaio 1942-XX-31 dicembre 1944-XXIII, è costituito dai seguenti quattordici membri rappresentanti le Amministrazioni e gli Enti a fianco di ciascuno di essi indicati:

1) ing. Dario Lombardi, per la Federazione dei Fasci di combattimento di Foggia;

2) dott. Giuseppe Longo, per il Ministero delle corporazioni;

3) comm. prof. Vincenzo Viti, per il Ministero dell'agricoltura e foreste;

4) cav. Gaetano Di Biase, per la Confederazione fascista degli agricoltori;

5) dott. Michele Ferraro, per la Confederazione fascista degli industriali;

6) Eugenio Tonani, per la Confederazione fascista dei commercianti;

7) Gerardo Ippolito, per la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

8) Pietro Galli, per la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

9) Francesco Ceglie, per la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

10) rag. Giuseppe Benigno, per l'Ente nazionale fascista della cooperazione;

11) comm. Michele Zezza, per il Consiglio provinciale delle corporazioni di Foggia;

12) gr. uff. rag. Giovanni Pepe, per il comune di Foggia;

13) avv. Giovanni Scillitani, per l'Amministrazione provinciale di Foggia;

14) gr. uff. Francesco Frigione, per il Banco di Napoli.

Art. 2.

Per il detto triennio il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente « Fiera di Foggia » è così costituito:

1) dott. Umberto Brugnola, per il Ministero delle corporazioni;

2) dott. Mario Vece, per il Ministero dell'agricoltura e foreste;

3) dott. Enzo Fischetti, per il Ministero delle finanze.

Roma, addì 2 febbraio 1942-XX

(549) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e dei titoli del 3 febbraio 1942-XX - N. 21**

| | Cambio ufficiale | Cambio compensazione |
|---|---|---|
| Argentina (peso carta) | 4 — | — |
| Belgio (belgas) | — | 3,0418 |
| Bolivia (boliviano) | — | — |
| Brasile (milreis) | — | — |
| Bulgaria (leva) | — | 23,20 |
| Canadà (dollaro) | — | — |
| Cile (peso) | — | — |
| Danimarca (corona) | — | 3,9698 |
| Egitto (lira eg.) | — | — |
| Equador (sucre) | — | — |
| Estonia (corona) | — | 4,6970 |
| Finlandia (marka) | — | 38,91 |
| Francia (franco) | — | — |
| Germania (reichmark) | 7,6045 | 7,6045 |
| Giappone (yen) | 4,475 | — |
| Grecia (dracma) | — | 12,50 |
| Inghilterra (sterlina) | — | — |
| Islanda (corona) | — | — |
| Lettonia (lat) | — | 3,6751 |
| Lituania (litas) | — | 3,3003 |
| Messico (peso) | — | — |
| Norvegia (corona) | — | 4,3215 |
| Olanda (fiorino) | — | 10,09 |
| Perù (soles) | — | — |
| Polonia (zloty) | — | 380,23 |
| Portogallo (scudo) | 0,7860 | 0,7670 |
| Romania (leu) | — | 10,5263 |
| Slovacchia (corona) | — | 65,40 |
| Spagna (peseta) | — | 169,40 |
| S. U. America (dollaro) | — | — |
| Svezia (corona) | 4,53 | 4,5290 |
| Svizzera (franco) | 441 — | 441 — |
| Turchia (lira T) | — | 15,29 |
| Ungheria (pengo) | — | 4,67976 |
| U.R.S.S. (rublo) | — | — |
| Uruguay (pesos) | — | — |
| Venezuela (bolivar) | — | — |
| Croazia (kuna) | — | 38 — |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 79,55 |
| Id. 3,50 % (1902) | 77,125 |
| Id. 3 % lordo | 53,25 |
| Id. 5 % (1935) | 93,175 |
| Redimibile 3,50 % (1934) | 74,05 |
| Id. 5 % (1936) | 95 — |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 95,05 |
| Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943 | 98,60 |
| Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 98,175 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944) | 98,225 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949) | 97,45 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. febbraio 1950 | 97,475 |
| Id. Id. Id. 5 % - Id. settembre 1950 | 97,50 |

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

### Comunicato concernente la restituzione degli imballaggi per lubrificanti e bitumi

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 225 del 28 gennaio 1942, ha stabilito che d'ora innanzi la restituzione degli imballaggi per lubrificanti e bitumi sia tassativamente obbligatoria e da effettuarsi franco deposito mittente fornitore entro 60 giorni dalla data di spedizione della merce.

Passato il termine come sopra stabilito, il venditore è autorizzato a sospendere la esecuzione di ulteriori forniture fino a quando gli imballaggi non saranno regolarmente restituiti.

Ha inoltre precisato che dovrà comunque essere riconsegnato lo stesso identico imballaggio ricevuto e di cui è proprietaria di pieno diritto la ditta fornitrice.

Per l'adempimento dei suddetti obblighi il Ministero delle corporazioni ha consentito ai venditori di farsi corrispondere dai compratori le cauzioni come appresso stabilite per le consegne in imballaggi effettuate dal 1° febbraio corr. in poi. Dette cauzioni saranno corrisposte in uno con il pagamento della fattura riguardante la merce:

per latte da 1 kg., tara kg. 0,200: L. 7;
per latte da 2-3 kg., tara kg. 0,350-0,400: L. 10;
per latte da 5 kg., tara kg. 0,500: L. 12;
per latte da 20 kg., tara kg. 1,500: L. 22;
per latta pesante da 20 kg. (bidone), tara kg. 2,500: L. 60;
per fusti da kg. 50-60 (leggeri), tara kg. 6-9: L. 120;
per fusti (litri 70) (pesanti), tara kg. 22: L. 170;
per fusti da kg. 80-90 (litri 100), tara kg. 12-15: L. 130;
per fusti di ferro da kg. 170-180 (leggeri), tara kg. 22-24: L. 150 se graffati, L. 200 se saldati;
per fusti (litri 200) (pesanti), tara kg. 52-54: L. 300;
per fusti di ferro per bitume, tara kg. 9,10: L. 60.

La mancata restituzione degli imballaggi, oltre a dare diritto all'incameramento della cauzione stabilita per ogni tipo, non esclude l'azione giudiziaria che potrà essere iniziata verso la clientela inadempiente da parte delle ditte fornitrici.

(562)

### Prezzo della paraffina

Con decorrenza dalle assegnazioni rilasciate dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e dal Ministero delle corporazioni dal 1° febbraio corrente in poi, i prezzi della paraffina, sia estera che nazionale, sono stati fissati come appresso con provvedimento P. 229 dal 1° febbraio corrente:

Paraffina raffinata bianca, in lastre o scaglie, titolo sino a 54-56 gradi centigradi: L. 1800 al quintale.

Detta con titolo oltre 56 gradi centigradi: L. 2000 al quintale.

Per le qualità contenenti dal 5 al 15 % di impurità, compresi i residui di olio, i detti prezzi sono ridotti di L. 100 al quintale; per le qualità aventi oltre il 15 % di impurità, compresi i residui di olio, la riduzione è di L. 200 al quintale.

Per altri prodotti sintetici o artificiali che sostituiscono la paraffina, di titolo da 80 a 120 gradi centigradi circa, valgono i prezzi e le condizioni stabiliti per la paraffina con titolo fino a 54-56.

I suddetti prezzi si riferiscono a merce nuda o con imballaggio di carta, per consegna franco fabbrica nazionale o magazzino dell'importatore, compresa la resa su vagone o carro del compratore e l'eventuale messa della merce nei sacchi o nei fusti.

Nei prezzi come sopra stabiliti sono altresì compresi i diritti di commissione per l'Ente accentratore, il margine per i commercianti, nonchè le spese di magazzinaggio fino a 15 giorni dopo la data della nota di assegnazione rilasciata dall'Ente incaricato della distribuzione.

A decorrere dal 1° febbraio i prezzi di vendita della paraffina sul mercato interno non potranno superare per nessuna ragione i limiti come sopra stabiliti.

Con disposizione particolare saranno definiti i prezzi che spettano ai produttori nazionali di paraffina.

(563)

**Elenco n. 7 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1941-XIX**

Trascrizioni dal n. 39 al n. 44 del 6 giugno 1941.
Trasferimenti da Mario Realdon, a Moncalieri, al Laboratorio Chimico Sadora S. A., a Milano, dei marchi dal n. 58707 al n. 58712.
(Per cessione come da atto del 15 maggio 1941, registrato a Desio il 17 maggio 1941, n. 3147, vol. 68, atti pubblici).
Trascrizioni dal n. 45 al n. 52 del 21 giugno 1941.
Trasferimenti dalla Nestlè and Anglo-Swiss Condensed Milk Company Limited, a Vevèy (Svizzera), alla Società Anonima dei Prodotti Nestlè, a Vevey (Svizzera), dei marchi nn. 54155, 60778, 60833, 60834, 60835, 60836, 60945, 60946.
(Per mutamento di denominazione come da atto del 10 maggio 1941, registrato a Roma l'11 giugno 1941, n. 25909, vol. 480, atti privati).
Trascrizione n. 54 del 1° luglio 1941.
Trasferimento dalla Ditta Geo. Baker & C., a Roma, a Durst Hermann e Durst Margarete nata Koch, a Roma, del marchio n. 11598.
(Per revoca di sequestro come da atto di compra-vendita del 24 ottobre 1924, registrato a Roma il 30 ottobre 1924, n. 8044, vol. 436, atti pubblici e da decreto di revoca di sequestro del 29 aprile 1925).
Trascrizione n. 57 del 21 giugno 1941.
Trasferimento da Borri Giuseppe, a Busto Arsizio, a Botticelli Rosa, Borri Giuseppe, Borri Enrico, Borri Anna, Borri Ambrogio, Borri Carlo, a Busto Arsizio, del marchio n. 17255.
(Per successione come da testamento olografo pubblicato il 5 gennaio 1927, registrato a Milano il 12 gennaio 1927, n. 10060, vol. 561, atti pubblici).
Trascrizioni nn. 3 e 4 del 14 gennaio 1941.
Trasferimenti da Gaetano Rossi, a Cittadella (Padova), a Rossi Pietro e Rossi Giovanni, a Cittadella (Padova), dei marchi nn. 37045 e 37046.
(Per successione come da atto di notorietà del 12 dicembre 1940, rilasciato dal comune di Cittadella).

(561)

**Elenco n. 8 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1941-XIX**

Trascrizione n. 58 del 16 luglio 1941.
Trasferimento da Arturo Bonacina e Marco Fachini, a Paolo Rovesti e Marco Fachini, del marchio n. 63218.
(Per cessione come da atto dell'11 giugno 1941, registrato a Cassano d'Adda il 13 giugno 1941, n. 1072, vol. 56, atti pubblici).
Trascrizione n. 61 del 12 luglio 1941.
Trasferimento dalla Ormonoterapia Società Anonima, a Milano, ad dott. Hotz & C., a Milano, del marchio n. 59908.
(Per cessione come da atto di cessione del 22 giugno 1941, registrato a Milano il 24 giugno 1941, n. 132161, vol. 4042, atti privati).
Trascrizioni dal n. 68 al n. 140 del 28 luglio 1941.
Trasferimenti dalla Standard - Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova, alla Società Italo-Americana pel Petrolio a Genova, dei marchi nn. 13889 a 13910, 13913, 13966, 13967, 14147, 14190, 14625, 14999, 24177, 24178, 25264 a 25273, 26226. 26227, 26229, 26230, 26962, 28468, 28689, 28699, 28813, 31354, 31829, 31837 a 31840, 32877, 33309, 33310, 33593, 33594, 33852, 33853, 33854, 33944, 33945, 34882, 35374, 35841, 36523, 37181, 39833, 47280, di cui alle note depositate il 28 luglio 1941.
(Per mutamento di denominazione come da verbale assembleare del 7 maggio 1941, registrato a Genova).
Trascrizione n. 144 del 9 agosto 1941.
Trasferimento dalla Ditta Giovanni Elli, a Roma, a Maroni Orlando, a Roma, del marchio n. 3185.
(Per cessione come da atto del 4 giugno 1940, registrato a Roma il 5 giugno 1940, n. 47454, atti privati).
Trascrizione n. 145 del 9 agosto 1941.
Trasferimento da Maroni Orlando, a Roma, alla Società Anonima Liquori Vermouth Affini « S.A.L.V.A. », a Roma, del marchio n. 3185.
(Per cessione come da atto del 15 marzo 1941, registrato a Roma il 20 marzo 1941, n. 14254, vol. 608, atti pubblici).

(566)

**Elenco n. 9 dei trasferimenti di marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1941-XIX**

Trascrizione n. 143 del 23 luglio 1941.
Trasferimento da Giorgio Giorgi, a Torino, a Candioli Cesare, a Torino, del marchio n. 52470.
(Per cessione come da atto del 19 giugno 1940, registrato a Torino il 21 giugno 1941, n. 10614, atti pubblici).

(567)

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Prizzi, in liquidazione, con sede in Prizzi (Palermo).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 febbraio 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Prizzi, con sede nel comune di Prizzi (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Veduto il proprio provvedimento, in data 14 novembre 1941-XX, con il quale il dott. Filippo Giganti è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Considerato che il predetto dott. Giganti è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Gioacchino Failla Guerrieri fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « San Giorgio » di Prizzi, in liquidazione, avente sede nel comune di Prizzi (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Filippo Giganti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1942-XX

V. AZZOLINI

(558)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », in liquidazione, con sede in Agrigento.**

Nella seduta tenuta il 19 gennaio 1942-XX dal Comitato di sorveglianza della Banca cattolica cooperativa « San Gaetano », in liquidazione, con sede in Agrigento, l'avv. Antonino Martorana è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con la legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(351)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorsi a posti di segretario capo di 1ª classe dei comuni di Crotone, Trani e Vercelli**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacanti nei comuni di Crotone, Trani e Vercelli, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

*a*) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

*b*) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

*c*) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabilita dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il giorno 10 maggio 1942-XX, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare. Devono, inoltre, produrre il certificato del podestà comprovante lo stato di coniugato o di vedovo e, nel primo caso, anche una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, con l'indicazione della data del matrimonio, se sia stata concessa la autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

Gli aspiranti che, alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dimostrino di trovarsi in servizio militare potranno presentare in termini la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine sopra stabilito.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2) certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4) certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato medico di sana e robusta costituzione;

6) certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

Art. 4.

Il candidato deve indicare il posto al quale intende concorrere. Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai tre suddetti concorsi si deve presentare singola domanda per ciascun posto unendo ad una sola di esse i documenti richiesti; ad ogni domanda però deve essere allegata la ricevuta del vaglia postale di L. 30 e duplice elenco in carta semplice dei titoli e documenti prodotti

Roma, addì 31 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(537)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Diario delle prove scritte dei concorsi a posti nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i propri decreti in data 22 novembre 1941-XX coi quali sono stati indetti rispettivamente:

*a*) un concorso per esami a quattro posti di alunno di concetto nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *A*);

*b*) un concorso a due posti di alunno di ragioneria nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *B*);

*c*) un concorso a dodici posti di assistenti in prova nel personale delle Case per rieducazione minorenni;

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Vista la decisione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera 22 dicembre 1941-XX, n. 31378-19520.9.2-1.3.1

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso a quattro posti di alunno di concetto nel personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, gruppo *A*, sono stabilite per i giorni 18, 19, 20 e 21 aprile 1942-XX, alle ore 8.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di alunno di ragioneria (gruppo *B*) nel suddetto personale, sono stabilite pei giorni 10, 11 e 12 aprile 1942-XX, alle ore 8.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di assistente in prova nel personale di sorveglianza delle Case di rieducazione per minorenni (gruppo *C*), sono stabilite per i giorni 22 e 23 maggio 1942-XX, alle ore 8.

I detti esami si terranno presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 gennaio 1942-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(565)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1941-XIX, col quale fu indetto, per l'anno scolastico 1941-42, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 6 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1941-XIX, registro n. 16 Finanze, foglio n. 158;

Visto il decreto Ministeriale 23 ottobre 1941-XX, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 20 sottufficiali in servizio effettivo del Corpo della Regia guardia di finanza al corso allievi ufficiali della Regia accademia del Corpo stesso, per l'anno scolastico 1941-42;

Visto l'art. 3 — ultimo comma — del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1941-42:

1. D'Angelo Guido . . . . . . . . . . punti 17,59
2. Contini Domenico . . . . . . . . . » 16,88
3. Lepore Raffaele . . . . . . . . . . » 16,50
4. Sessa Giuseppe . . . . . . . . . . » 16,04
5. Sappino Silvano . . . . . . . . . . » 15,42
6. Palmieri Giulio . . . . . . . . . . » 15,13
7. Danesin Franco, arruolato nella Regia guardia di finanza il 5 settembre 1939 . . . . . » 14,88
8. Tristano Angelo . . . . . . . . . . » 14,88
9. Natale Renato . . . . . . . . . . » 14,71
10. Arigoni Marcello . . . . . . . . . » 14,42
11. Oliva Giuliano . . . . . . . . . . » 14,08
12. Angelini Dario . . . . . . . . . . » 13,92
13. Barbarisi Giorgio . . . . . . . . . » 13,88
14. Bonatti Luigi . . . . . . . . . . » 13,83
15. Iannuzzi Silvestro . . . . . . . . » 13,79
16. Butera Enrico . . . . . . . . . . » 13,71
17. Marsiglia Ugo . . . . . . . . . . » 13,46
18. Mittiga Achille . . . . . . . . . . » 13,34
19. Detti Stelio . . . . . . . . . . » 13,29
20. Giusti Guido, nato l'11 settembre 1920 . . » 13,25
21. Bianchi Leonida, nato il 22 ottobre 1922 . » 13,25
22. Campiglia Giuseppe . . . . . . . . » 13,04
23. Ajolfi Libero . . . . . . . . . . » 12,96
24. Iannotta Aldo . . . . . . . . . . » 12,88
25. Detti Ermanno . . . . . . . . . . » 12,63
26. Rizzo Franco . . . . . . . . . . » 12,50
27. Palandri Luciano . . . . . . . . . » 12,46
28. Lauro Giacinto . . . . . . . . . . » 12,38
29. Senia Vincenzo, figlio di invalido di guerra . . . . . . . . . . . . » 12,33
30. Cocco Domenico . . . . . . . . . . » 12,33
31. Giuliani Tullio . . . . . . . . . . » 12,29
32. Caporusso Vito . . . . . . . . . . » 12,25
33. Dal Moro Aldo . . . . . . . . . . » 12,08
34. Vitale Ferdinando . . . . . . . . . punti 12 —
35. Diretto Dario . . . . . . . . . . » 11,96
36. Innacoli Vittorio . . . . . . . . . » 11,88
37. Martignon Gino . . . . . . . . . . » 11,79
38. Alicandri Giovanni . . . . . . . . . » 11,75
39. Piccirillo Antonio, nato il 2 settembre 1920 » 11,71
40. Pappalardo Giuseppe, nato il 4 aprile 1921 » 11,71
41. Papa Gaspare . . . . . . . . . . » 11,67
42. Carta Salvatore . . . . . . . . . » 11,59
43. Ausiello Luigi . . . . . . . . . . » 11,50
44. Filippone Ubaldo . . . . . . . . . » 11,46
45. Mei Giovanni, nato il 10 febbraio 1923 . » 11,42
46. Vissicchio Giovanni, nato il 29 aprile 1923 » 11,42
47. Speciale Andrea, nato il 21 luglio 1920 . » 11,17
48. Gagino Adriano, nato il 12 febbraio 1921 . » 11,17
49. Manfridi Natale, nato il 29 ottobre 1922 . » 11,17
50. Caprio Mario . . . . . . . . . . » 11 —
51. Asdente Alfredo, nato il 9 gennaio 1922 . » 10,75
52. Balzini Guido, nato il 23 aprile 1923 . . » 10,75
53. Desideri Osvaldo, nato il 16 dicembre 1921 » 10,63
54. Ioimo Manlio, nato il 30 giugno 1923 . . » 10,63
55. Felici Carlo . . . . . . . . . . » 10,25

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Angelo Guido.
2. Contini Domenico.
3. Lepore Raffaele.
4. Sessa Giuseppe.
5. Sappino Silvano.
6. Palmieri Giulio.
7. Danesin Franco.
8. Tristano Angelo.
9. Natale Renato.
10. Arigoni Marcello.
11. Oliva Giuliano.
12. Angelini Dario.
13. Barbarisi Giorgio.
14. Bonatti Luigi.
15. Iannuzzi Silvestro.
16. Butera Enrico.
17. Marsiglia Ugo.
18. Mittiga Achille.
19. Detti Stelio.
20. Giusti Guido.
21. Bianchi Leonida.
22. Campiglia Giuseppe.
23. Ajolfi Libero.
24. Iannotta Aldo.
25. Detti Ermanno.
26. Rizzo Franco.
27. Palandri Luciano.
28. Lauro Giacinto.
29. Senia Vincenzo.
30. Cocco Domenico.
31. Giuliani Tullio.
32. Caporusso Vito.
33. Dal Moro Aldo.
34. Vitale Ferdinando.
35. Diretto Dario.
36. Innacoli Vittorio.
37. Martignon Gino.
38. Alicandri Giovanni.
39. Piccirillo Antonio.
40. Pappalardo Giuseppe.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Papa Gaspare.
2. Carta Salvatore.
3. Ausiello Luigi.
4. Filippone Ubaldo.
5. Mei Giovanni.
6. Vissicchio Giovanni.
7. Speciale Andrea.
8. Gagino Adriano.
9. Manfridi Natale.
10. Caprio Mario.
11. Asdente Alfredo.
12. Balzini Guido.
13. Desideri Osvaldo.
14. Ioimo Manlio.
15. Felici Carlo.

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma — per effetto dell'art. 3, ultimo comma, del citato R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961 — i primi nove candidati dichiarati idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1941-XIX

*Il Ministro*: DI REVEL

(536)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.